

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

| | |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Determinazione dirigenziale | n. DET-AMB-2017-1085 del 03/03/2017 |
| Oggetto | Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. n° 59/2013 relativa alla società CONSORZIO AGRARIO DELL'EMILIA Soc. Coop. per lo stabilimento sito in comune di Ozzano dell'Emilia, Stradelli Guelfi n° 55 |
| Proposta | n. PDET-AMB-2017-1150 del 03/03/2017 |
| Struttura adottante | Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna |
| Dirigente adottante | STEFANO STAGNI |

Questo giorno tre MARZO 2017 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna ¹

DETERMINA

Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. n° 59/2013 relativa alla società CONSORZIO AGRARIO DELL'EMILIA Soc. Coop. per lo stabilimento sito in comune di Ozzano dell'Emilia, Stradelli Guelfi n° 55

IL RESPONSABILE P.O.

Decisione

1. Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale AUA² relativa alla società CONSORZIO AGRARIO DELL'EMILIA Soc. Coop. per lo stabilimento ubicato nel comune di Ozzano dell'Emilia, Stradelli Guelfi n° 55 che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
 - Autorizzazione all'emissione in atmosfera ³
 - Autorizzazione allo scarico di reflui idrici domestici e meteorici in acque superficiali ⁴
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, elencate negli allegati A e B alla presente determinazione, quale parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;
3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a 15 anni dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente⁵;
4. Dà atto che con la presente autorizzazione unica ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁶

¹ Ai sensi della L.R.13/2015 a decorrere dal 1/1/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna sono state acquisite da ARPAE - SAC di Bologna

² Ai sensi dell' art. 3 del DPR n°59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....”..

³ Ai sensi dell'art. 269 del DLgs. 152/06 Parte Quinta

⁴ Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza

⁵ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013

⁶ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

5. Obbliga la società CONSORZIO AGRARIO DELL'EMILIA Soc. Coop. a presentare domanda di rinnovo completa di tutta la documentazione necessaria, con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza suindicata⁷
6. Demanda agli Uffici interni la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello unico delle Attività Produttive territorialmente competente
7. Il presente atto viene pubblicato sul sito web istituzionale dell'ARPAE, alla sezione *Amministrazione Trasparente*;
8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

La società CONSORZIO AGRARIO DELL'EMILIA Soc. Coop., c.f 00305880379, avente sede legale in comune di San Giorgio di Piano, via Centese n°5/3 e stabilimento in comune di Ozzano dell'Emilia, Stradelli Guelfi n° 55 ha presentato in data 11/12/2015⁸ al Suap dell'Unione dei Comuni Savena Idice una domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per il sito produttivo che svolge attività di pulitura, essiccazione e conservazione sementi.

Tale domanda di AUA contiene la richiesta di rinnovo dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche e meteoriche in acque superficiali attualmente autorizzate con atto del comune di Ozzano dell'Emilia Prot n° 0032027 del 10/04/2006; è inoltre richiesta la modifica dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera rispetto all'autorizzazione rilasciata dalla Provincia di Bologna con atto PG n° 138727 del 17/12/1998

In data 09/05/2016 è pervenuta la documentazione integrativa, agli atti di ARPAE con PGBO/6344.

In data 21/11/2016 è pervenuto il contributo tecnico all'istruttoria redatto dal Servizio Territoriale di ARPAE⁹.

In data 21/02/2017 è pervenuto il parere favorevole del comune di Ozzano dell'Emilia relativo all'autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche e meteoriche in acque superficiali ¹⁰.

Si adotta pertanto l'AUA che ricomprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art 269 del DLgs 152/06 Parte Quinta, secondo le prescrizioni contenute nell'allegato A al presente atto quale parte integrante e sostanziale
- Autorizzazione agli scarichi di acque reflue domestiche e meteoriche in acque superficiali secondo il parere e le prescrizioni contenute in allegato B

Il Responsabile

⁷ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR n°59/2013

⁸ Domanda di AUA agli atti della Città Metropolitana di Bologna con PG n° 143608 del 15/12/2015, confluita nella pratica Sinadoc n° **9858 del 2016**

⁹ Parere di ARPAE ST agli atti con PGBO/2016/21945

¹⁰ Parere agli atti di ARPAE con PGBO/2016/3840 del 21/02/2017

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

Autorizzazione Unica Ambientale

CONSORZIO AGRARIO DELL'EMILIA Soc. Coop.

comune di Ozzano dell'Emilia - Stradelli Guelfi n° 55

ALLEGATO A

Matrice emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 Parte Quinta del DLgs n.152/2006

Ai sensi dell'art. 269 del DLgs n° 152/06 sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di pulitura, essiccazione e conservazione sementi svolta nello stabilimento ubicato in comune di Ozzano dell'Emilia, Stradelli Guelfi n° 55, secondo le seguenti prescrizioni:

1. La società CONSORZIO AGRARIO DELL'EMILIA Soc. Coop. è vincolata alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità per le emissioni convogliate:

EMISSIONE E1

PROVENIENZA: PREPULITURA

| | |
|-----------------------|--------------------------|
| Portata massima | 18000 Nm ³ /h |
| Altezza minima | 16,5 m |
| Durata massima | 15 h/g |

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare..... 10 mg/Nm³

Impianto di abbattimento: filtro a tasche

EMISSIONE E2

PROVENIENZA: ESSICCATOIO

| | |
|-----------------------|--------------------------|
| Portata massima | 92400 Nm ³ /h |
| Altezza minima | 19 m |
| Durata massima | 15 h/g |

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare..... 50 mg/Nm³
 Ossidi di azoto (espressi come NO₂) 500 mg/Nm³

Ossidi di zolfo (espressi come SO₂) 100 mg/Nm³

Impianto di abbattimento: serrande depolverizzatrici

EMISSIONE E3

PROVENIENZA: TRAMOGGIA SCARICO CEREALI N° 1

EMISSIONE E3BIS

PROVENIENZA: TRAMOGGIA SCARICO CEREALI N° 1

Portata massima 32000 Nm³/h

Altezza minima 16,5 m

Durata massima 15 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare..... 10 mg/Nm³

Impianto di abbattimento: filtro a maniche

EMISSIONE E4

PROVENIENZA: TRAMOGGIA SCARICO CEREALI N° 2

EMISSIONE E4BIS

PROVENIENZA: TRAMOGGIA SCARICO CEREALI N° 2

Portata massima 47000 Nm³/h

Altezza minima 16,5 m

Durata massima 15 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare..... 10 mg/Nm³

Impianto di abbattimento: filtro a maniche

L'altezza delle bocche dei camini dovrà risultare superiore di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di dieci metri ed inoltre a quota non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta dei locali abitati situati a distanza compresa tra dieci e cinquanta metri.

Per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati, fatte salve le determinazioni che verranno assunte dal Ministero dell'Ambiente sui metodi di campionamento, analisi e valutazione, debbono essere utilizzati i metodi di prelievo ed analisi prescritti dalla normativa vigente oppure indicati nelle pertinenti norme tecniche nazionali UNI oppure ove queste non siano disponibili, le norme tecniche ISO. Al momento attuale i metodi di riferimento sono i seguenti:

- Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento: UNI EN 15259:2008; UNI EN ISO 16911-1:2013; UNI 10169:2001; UNI EN 13284-1:2003

- Metodo contenuto nella Norma UNI 10169:2001 - UNI EN ISO 16911-1:2013 per la determinazione della portata;
- Metodo contenuto nella Norma UNI EN 13284-1:2003 o UNI 13284-2:2005 per la determinazione del materiale particellare;
- Metodo contenuto in allegato 1 del D.M. 25 agosto 2000 ISTISAN 98/2 (G.U. n° 223, 23 settembre 2000, supplemento ordinario), UNI 10246-1:1993, UNI 10246-2:1993, UNI 14791:2006, UNI 10393:1995 analizzatori automatici a celle elettrochimiche, IR, FTIR per la determinazione degli ossidi di zolfo;
- Metodo contenuto in allegato 1 del D.M. 25 agosto 2000 ISTISAN 98/2 (G.U. n° 223, 23 settembre 2000, supplemento ordinario), UNI 9970:1992, UNI 10878:2000, UNI 14792:2006, analizzatori automatici a celle elettrochimiche, IR, FTIR per la determinazione degli ossidi di azoto;

Potranno inoltre essere utilizzati metodi che l'ente di normazione indica come sostituendi per progresso tecnico o altri metodi emessi da UNI specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa dell'inquinante stesso.

Per l'effettuazione di tali verifiche è necessario che i camini di emissione e i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate secondo quanto descritto nella norma UNI 10169:2001 e UNIEN 13284-1. Tali prese di misura debbono essere costituite da tronchetti metallici saldati alle pareti dei condotti, di diametro di due pollici e mezzo o tre pollici, filettati nella loro parte interna passo gas e chiusi con un tappo avvitabile. In particolare per assicurare una distribuzione sufficientemente omogenea della velocità del gas nella sezione di misurazione, la presa di campionamento deve essere posizionata conformemente al punto 7 della norma UNI 10169:2001, ossia in un tratto rettilineo del condotto di lunghezza non minore di 7 diametri idraulici. In questo tratto la sezione deve trovarsi in una posizione tale per cui vi sia, rispetto al senso del flusso, un tratto rettilineo di condotto di almeno: 5 diametri idraulici prima della sezione e 2 diametri idraulici dopo la sezione. Ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06.

Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di prelievo e misura esse dovranno garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza e igiene del lavoro (DLgs 81/2008 e smi Testo unico sulla sicurezza del lavoro);

I valori limite di emissione espressi in concentrazione, salvo diversamente disposto in autorizzazione, sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi analitici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la

concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Al fine del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli ed autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso; qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n°158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezza di entità maggiore preventivamente esposte o discusse con l'Autorità di controllo. Qualora l'incertezza non venisse indicata si prenderà in considerazione il valore assoluto della misura.

Il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (ossia Risultato della misurazione \pm Incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.

2. Se si verifica un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto di valori limite di emissione, ai sensi dell'art 271 comma 14, l'Autorità competente ed il Distretto Arpa Sezione di Bologna deve essere informata entro le otto ore successive e può disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile e di sospendere l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute umana. La comunicazione dovrà riportare le azioni correttive intraprese o da intraprendere al fine di ripristinare la corretta funzionalità dell'impianto.
3. La messa in esercizio dei punti di emissione E1, E3, E3bis, E4, E4bis deve essere comunicata a questa Agenzia con un anticipo di almeno 15 giorni. Entro due mesi dalla messa in esercizio la ditta dovrà provvedere alla messa a regime degli stessi punti di emissione e comunque non oltre il 31.03.2018 salvo diversa comunicazione relativamente alla richiesta motivata di proroga. Entro la stessa data del 31/03/2018 la presa di campionamento dei punti di emissione, dovranno essere adeguate a quanto disposto dalla norma UNI 10169:2001; ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06. Le prese di campionamento dovranno inoltre essere dotate di postazione di lavoro e di accesso secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro;

Gli autocontrolli di messa a regime dovranno essere effettuati durante un periodo continuativo di dieci giorni a partire da tale data; in tale periodo l'azienda dovrà effettuare almeno tre campionamenti, in

tre giornate diverse, e successivamente inviare i risultati di analisi a questa Agenzia nei termini di 60 giorni dalla data di messa a regime stessa;

4. L'ARPAE nell'ambito delle proprie funzioni di vigilanza, effettua gli opportuni controlli tesi a verificare la conformità al progetto autorizzato delle misure di prevenzione dall'inquinamento atmosferico adottate, nonché i controlli sulle emissioni previsti comma 6 dell'art. 269 del DLgs n. 152 del 3 aprile 2006 - parte quinta.
5. La società CONSORZIO AGRARIO DELL'EMILIA Soc. Coop. dovrà osservare altresì, ai sensi del citato art. 269, comma 4, del DLgs n. 152/2006 - parte quinta, per i controlli da farsi a cura del gestore di stabilimento, una periodicità annuale per tutti i punti di emissione.
La data, l'orario, i risultati delle misure e le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati su apposito Registro con pagine numerate, bollate da ARPAE e firmate dal Responsabile dell'impianto. E' facoltà dell'azienda la gestione informatizzata dei dati con obbligo, con cadenza annuale, di trascrizione dei dati su supporto cartaceo. La ditta è comunque tenuta a fornire copia cartacea del registro su richiesta degli enti di controllo.
6. I punti di emissione dovranno essere identificati, da parte della Ditta CONSORZIO AGRARIO DELL'EMILIA Soc. Coop., con scritta a vernice indelebile, con numero dell'emissione e diametro del camino sul relativo manufatto.
7. Ogni eventuale ulteriore notizia concernente l'attività autorizzata dovrà essere comunicata alla ARPAE.

Autorizzazione Unica Ambientale

CONSORZIO AGRARIO DELL'EMILIA Soc. Coop.

comune di Ozzano dell'Emilia - Stradelli Guelfi n° 55

ALLEGATO B

**matrice scarico di acque reflue nel suolo di cui al capo II del titolo IV della sezione II della
Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152**

Classificazione degli scarichi

Scarico di acque reflue domestiche

- la potenzialità dell'edificio risulta essere pari a 5 A.E.;
- il sistema di smaltimento delle acque reflue domestiche avviene, previo trattamento primario mediante fossa Imhoff, mediante dispersione per sub-irrigazione, ad asta unica, della lunghezza complessiva di 50 m, dimensionato in relazione ai 5 A.E. in ragione di una porzione superficiale del terreno di natura argillosa con livelli limosi (10 ml/A.E.);
- i reflui provenienti dalla cucina dell'appartamento del custode (3 A.E.) vengono pre-trattati da un degrossatore prima di confluire nella fossa Imhoff;

Scarico di acque meteoriche:

- i reflui derivanti dal dilavamento piazzali e dai coperti giungono al corpo recettore, scolo Fossadone, attraverso una rete fognaria distinta e separata.

Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Ozzano dell'Emilia con proprio parere riportato nelle pagine successive come parte integrante del presente Allegato B al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale, nonché le prescrizioni individuate dal Servizio Territoriale di ARPAE che seguono:

- lo scarico delle acque bianche deve essere autorizzato dal proprietario del fosso o dall'Ente gestore il corpo ricettore; si demanda al Comune la verifica di tale atto;
- il degrassatore dovrà essere dimensionato con una capacità di 50l per abitante equivalente servito;
- la fossa Imhoff dovrà avere:
 - un comparto di sedimentazione di 50l per abitante equivalente;
 - un comparto di digestione di 200l per abitante equivalente;
- nell'area interessata alla sub-irrigazione non potranno essere piantati alberi ad alto fusto, né coltivati ortaggi;
- la condotta disperdente dovrà avere una pendenza compresa tra lo 0.2 % e 0.5 % ;
- il pozzetto di cacciata dovrà essere sempre riconoscibile ed accessibile agli organi di controllo;
- non dovranno essere realizzate aie, aree pavimentate o altre sistemazioni che ostacolino il passaggio dell'aria nel terreno in prossimità della condotta disperdente;
- si dovrà controllare che nel corso dell'esercizio della sub-irrigazione non si verifichino fenomeni di impaludamento superficiale, non vi siano fenomeni di intasamento del terreno disperdente e non si verifichino fenomeni di interazione con la formazione di eventuali falde;
- la fossa Imhoff dovrà essere dotata di adeguata tubazione di ventilazione, in zona dove non possa arrecare fastidi;
- dovrà essere garantita un'adeguata manutenzione al degrassatore e alla fossa Imhoff, affinché non venga compromessa la capacità depurativa della condotta disperdente. I rifiuti risultanti da detta operazione dovranno essere smaltiti attraverso ditta specializzata ed autorizzata ai sensi della vigente normativa sullo smaltimento dei rifiuti (D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.); la documentazione attestante le operazioni sopra indicate dovrà essere conservata e resa disponibile agli organi di controllo;
- lo smaltimento dei reflui non dovrà creare inconvenienti ambientali e/o igienico sanitari;
- sarà a carico di codesto Comune la verifica dell'effettiva distanza della pubblica fognatura considerando la distanza dalla rete fognaria più prossima dai confini di proprietà dell'immobile (come da Regolamento del Regolamento del Gestore del Servizio Idrico Integrato artt.36 e 37).

Resta inteso che:

- qualora venisse riscontrato un malfunzionamento dell'impianto esistente, la proprietà dovrà presentare un nuovo progetto che preveda l'installazione di un nuovo impianto di trattamento reflui conforme alla DGR n.1053/2003;
- se la zona interessata all'intervento è soggetta a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D.3267 del 1923 e s.m.i., si dovrà richiedere tale svincolo all'ente di competenza;

- rimane vincolo, in relazione a nuovi ampliamenti/realizzazioni della rete fognaria pubblica, di verifica dell'obbligatorietà ai sensi dell'art.36 del Regolamento del Servizio Idrico Integrato.



Comune di Ozzano dell'Emilia

Città Metropolitana di Bologna

SETTORE PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO
Servizio Assetto del Territorio

Via della Repubblica 10 - C.A.P. 40064 – Servizio Tecnico 051791373 - fax 051791321
internet: <http://www.comune.ozzano.bo.it> - e-mail edilizia_privata@comune.ozzano.bo.it

Rif. Pg nr. 33843/2015
Fascicolo 2015/DA0.06.08.10.20/34

AUA N. 35
DITTA CONSORZIO AGRARIO DELL'EMILIA
VIA STRADELLI GUELFY N. 55

Spett.le **UNIONE DEI COMUNI SAVENA-IDICE**
unione.savenaidice@cert.provincia.bo.it

p.c. **ARPAE EMILIA-ROMAGNA**
SAC Bologna
aoobo@cert.arpa.emr.it

OGGETTO: Parere in merito ad istanza di Autorizzazione Unica Ambientale per rilascio di nuova AUA relativamente allo stabilimento della ditta “Consorzio Agrario dell'Emilia”, sito in via Stradelli Guelfi n. 55, Ozzano dell'Emilia – Pratica SUAP n. 449/2015

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI ASSETTO DEL TERRITORIO E PATRIMONIO

Vista l'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale – matrici: autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche sul suolo e acque meteoriche in corpo idrico superficiale, emissioni in atmosfera – presentata in data 11/12/2015 all'Unione dei Comuni Savena Idice dal Sig. Cristofori Gabriele, cod. fisc. CRSGR66H30E289J, in qualità di legale rappresentante della Ditta “Consorzio Agrario dell'Emilia soc. coop.” con sede legale San Giorgio di Piano (BO) in Via Centese n. 5/3, cod. fisc. 00305880379, titolare di emissioni in atmosfera e dello scarico di acque reflue domestiche e meteoriche originate dallo stabilimento sito ad Ozzano dell'Emilia in Via Stradelli Guelfi n. 55, esercente attività di pulitura, essiccazione e conservazione sementi;

Vista la nota prot. n. 33843 del 15/12/2015 con la quale il Servizio SUAP Associato dell'Unione dei Comuni Savena Idice ha trasmesso l'istanza in oggetto;

Vista la comunicazione di sospensione del procedimento e richiesta di documentazione integrativa pervenuta dal Servizio SUAP Associato dell'Unione dei Comuni Savena Idice in data 14/04/2016 prot. 9728;

Vista la nota prot. n. 12141 del 09/05/2016 con la quale il Servizio SUAP Associato dell'Unione dei Comuni Savena Idice ha trasmesso la documentazione integrativa presentata dal Consorzio in data 04/05/2016;

Vista la documentazione integrativa volontaria presentata al Servizio SUAP Associato dell'Unione dei Comuni Savena Idice in data 14/02/2017 e pervenuta al comune di Ozzano dell'Emilia in data 20/02/2017 prot 4238, consistente nella trasmissione di copia della concessione n. 19950031 rilasciata dal Consorzio della Bonifica Renana e della planimetria con l'individuazione del punto di scarico finale delle acque meteoriche nello scolo consortile Fossadone;

Riscontrato che la richiesta di rinnovo dell'autorizzazione allo scarico è da intendersi come nuova autorizzazione in quanto l'autorizzazione rilasciata in data 06/09/2005 prot. 32027 risultava già scaduta al momento di presentazione dell'istanza;

Valutato che lo stabilimento origina:

- acque reflue domestiche dagli uffici e magazzini posti al piano terra e dall'alloggio del custode posto al piano primo, che confluiscono sul suolo previo trattamento in fossa Imhoff e dispersione per sub-irrigazione;
- acque meteoriche dal dilavamento dei piazzali e dei coperti che confluiscono allo scolo consortile Fossadone;

Visto il parere espresso da ARPAE - Agenzia Prevenzione Ambiente Energia Emilia-Romagna – Sezione di Bologna – Distretto Urbano, Sinadoc 9858/2016 PGBO n. 23211 del 06/12/2016, pervenuto dall'Unione dei Comuni Savena Idice in data 14/12/2016 al n. 32348 di Protocollo Generale, **FAVOREVOLE CON PRESCRIZIONI**;

Verificata la conformità dell'insediamento agli strumenti urbanistici esistenti, essendo l'area in questione individuata dal Regolamento Urbanistico Edilizio vigente come ambito del territorio rurale “*Impianti produttivi isolati in territorio rurale*” in cui è compatibile l'uso nel quale rientra l'attività in oggetto in quanto già legittimamente in essere alla data del 22/05/2008 (data di adozione del Regolamento Urbanistico Edilizio);

Visti:

- il D.Lgs 152/2006;
- il DPR 59/2013;
- l'art. 122 della L.R. 3/99;
- le Delibere di Giunta Regionale n. 286/2005, n. 1860/2006 e n.1053/2003;

ESPRIME

per quanto di competenza,

PARERE FAVOREVOLE al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale al “Consorzio Agrario dell'Emilia soc. coop.” in merito alle matrici: autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche sul suolo e acque meteoriche in corpo idrico superficiale, emissioni in atmosfera prodotte dallo stabilimento sito ad Ozzano dell'Emilia in Via Stradelli Guelfi n. 55;

a condizione che vengano rispettate le seguenti prescrizioni:

- sia rispettato quanto prescritto da ARPAE - Agenzia Prevenzione Ambiente Energia Emilia-Romagna – Sezione di Bologna – Distretto Urbano, Sinadoc 9858/2016, nel parere pervenuto dall'Unione dei Comuni Savena Idice in data 14/12/2016 e registrato al n. 32348 di Protocollo Generale, allegato al presente parere e facente parte integrante e sostanziale dello stesso;

- il titolare delle immissioni deve garantire, ai soggetti incaricati dei controlli, l'accessibilità sia agli scarichi ed ai relativi pozzetti di campionamento, sia ai luoghi dai quali si originano gli scarichi stessi fornendo, altresì, tutte le informazioni richieste al fine dell'accertamento del rispetto dei valori di emissione, delle prescrizioni contenute della autorizzazione e delle condizioni che danno luogo alla formazione dello scarico;
- nel caso si verificano imprevisti che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dei reflui il Titolare degli scarichi è tenuto ad attivare nel più breve tempo possibile tutte le procedure e gli accorgimenti tecnici atti a limitare i danni al corpo idrico ricettore, al suolo, al sottosuolo ed alle altre risorse ambientali eventualmente interessate dall'evento inquinante, dandone immediata comunicazione all'Amministrazione Comunale e ad ARPA competente, indicando le cause dell'evento imprevisto, le procedure adottate ed i tempi necessari per il ripristino della situazione preesistente;
- ogni eventuale modifica che si intenda apportare alle immissioni autorizzate ed al sistema di convogliamento degli scarichi stessi, nonché ogni variazione prevista dall'art. 124 comma 12 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. comporta la richiesta, a cura del titolare dello scarico, di una nuova domanda di autorizzazione unica ambientale-matrice scarichi di acque reflue e non può essere realizzata prima del rilascio dell'atto autorizzativo stesso;
- l'inosservanza delle suddette prescrizioni e di quanto contenuto nel D.Lgs. 152/06 e successive modifiche ed integrazioni, determinerà l'applicazione di sanzioni amministrative o penali, eventualmente previste dalla normativa vigente in materia.

**IL RESPONSABILE DEI SERVIZI
ASSETTO DEL TERRITORIO E PATRIMONIO**

*Geom. Maura Tassinari
(documento firmato digitalmente)*

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.